



Comune di Valperga
Città Metropolitana di Torino

Prot. n. 3734
Valperga 03/06/2020

Ordinanza n. 27/2020

Oggetto: Parco giochi comunale durante l'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 – Apertura dal 6 giugno 2020.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che *1. A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*".

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

Visto il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che introduce un nuovo e specifico sistema sanzionatorio per rendere i provvedimenti più rapidi ed efficaci;

Considerati:

- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 che all'art. 6 c. 2 dispone dal 2 marzo la cessazione degli effetti del DPCM 23 febbraio 2020, del DPCM 25 febbraio 2020 nonché di ogni ordinanza contingibile e urgente adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 che all'art. 5 c. 3 dispone dall'8 marzo la cessazione degli effetti del DPCM 1° marzo 2020 e 4 marzo 2020;

- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che all'art. 8 c. 2 dispone la cessazione degli effetti a partire dal 14 aprile 2020 il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1° aprile 2020;
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27/04/2020, che sostituisce le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020, ha cessato ogni effetto a partire dal 17 maggio 2020;
- Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla G.U. n. 125 del 16/05/2020;
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2020 e in particolare l'allegato 8 "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19"
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 18 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 64 del 27 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al decreto 63 del 22 maggio 2020.

Considerato che anche questi ultimi due decreti richiamati, pur ampliando le attività consentite e gli spostamenti all'interno dei confini regionali proroga sostanzialmente molte delle misure precedentemente in vigore come il divieto di assembramento dando esplicitamente facoltà ai sindaci di disporre al fine di apertura di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico misure al fine di assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato che il parco giochi pubblici rappresenta una risorsa disponibile di grande importanza per i bambini e gli adolescenti, che possono godersi della possibilità di attività di gioco e motoria col supporto delle attrezzature poste ad arredo dello spazio stesso. La loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire di casa, sebbene richieda di essere regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche delle attrezzature disponibili e con la garanzia, in carico alla responsabilità degli adulti presenti, che sia rispettato il prescritto distanziamento fisico.

Considerata pertanto l'importanza dell'apertura del parco giochi pubblico di corso Villanova;

Considerato che la disponibilità di volontari dell'associazione "Mastropietro Onlus", nonché dei lavoratori di pubblica utilità a supporto dei vigili urbani, che si sono dichiarati disponibili alla verifica delle misure di sicurezza igieniche con una turnazione, ne potrà consentire l'apertura dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dal lunedì alla domenica;

Ritenuto, quindi, di dover indicare alcune limitazioni atte a scongiurare assembramenti, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, disponendo:

- L'apertura al pubblico limitatamente dalle 15,00 alle ore 18,00 dal lunedì alla domenica ai residenti nel Comune di Valperga;
- Nell'area gioco dovranno essere rispettati i criteri stabiliti nell'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 in difetto dei quali non potrà esserne consentita la fruizione;
- Il divieto di ogni forma di assembramento;
- Mantenere la distanza di almeno 1 metro.
- Uso della mascherina per tutti, bambini inclusi, se di età superiore ad anni 6 (sei);

Richiamato il comma 4 dell'art.50 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 *“Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”*;

ORDINA

dal giorno 6 giugno 2020 e fino alla fine dell'emergenza epidemiologica da covid-19 che sarà prevista da nuove disposizioni governative.

L'accesso al Parco Giochi di Corso Villanova è così disciplinato:

- È consentito l'accesso al pubblico solo ed esclusivamente dalle 15,00 alle ore 18,00 dal lunedì alla domenica ai residenti nel Comune di Valperga;
- Dovranno essere rispettati i criteri stabiliti nell'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 ovvero:
 - divieto di assembramento: il numero massimo di bambini e ragazzi che possono contemporaneamente accedere all'area giochi è definito nel numero di 10 ogni ora;
 - obbligo di accompagnamento di ogni bambino da un adulto supervisore che deve costantemente vigilare sulla condotta del minore;
 - l'obbligo di distanziamento tra i bambini di almeno un metro in ogni momento del gioco è garantita dal controllo diretto dell'adulto supervisore;
 - obbligo di indossare la mascherina per tutti, bambini inclusi, se di età superiore ad anni 6 (sei);
 - l'uso dei giochi è vietato ai bambini che hanno compiuto il dodicesimo anno di età;
 - obbligo di disinfettarsi le mani con prodotti messi a disposizione dal Comune all'ingresso;
 - obbligo di sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva da parte dell'adulto responsabile prima dell'accesso.
 - obbligo di attenersi agli ulteriori divieti previsti nella apposita cartellonista affissa all'ingresso dell'area.
- L'intensificazione sul parco giochi dei controlli da parte della Polizia Locale, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento con facoltà di appoggiarsi ai volontari del Comune;

L'ufficio tecnico consegnerà ai volontari gel e materiale per la sanificazione, gli stessi hanno l'obbligo di vigilare sul rispetto delle misure igieniche e di provvedere alla sanificazione giornaliera dei giochi.

DISPONE

l'invio della stessa:

- Alla PREFETTURA di Torino;
- Al COMANDO STAZIONE dei CARABINIERI di Cuorgnè;
- Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Valperga

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, **è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000** e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3.;
- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, terni tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune;
- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

Di ogni e qualsiasi novità dovrà essere data tempestiva notizia al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti tra cui la chiusura delle strutture e altri provvedimenti restrittivi; nelle more dell'adozione di detti provvedimenti possono essere assunti provvedimenti d'urgenza di sospensione e messa in sicurezza da parte dei Responsabili del Servizio di Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Valperga, li 03 giugno 2020

Il Sindaco
(Dott. Gabriele Francisca)

